



# PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023

VERSIONE	DATA	FIRMA
1	13 Dicembre 2023	



## INDICE

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>SCOPO .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>CHI PUO' EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>COSA PUO' ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>COME EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE INTERNA .....</b>	<b>7</b>
<b>7.</b>	<b>CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA .....</b>	<b>8</b>
<b>8.</b>	<b>RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE .....</b>	<b>9</b>
<b>9.</b>	<b>SEGNALAZIONI ANONIME .....</b>	<b>9</b>
<b>10.</b>	<b>MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE .....</b>	<b>10</b>
	<b>10.1 Presa in carico delle segnalazioni in forma scritta o orale .....</b>	<b>10</b>
	<b>10.2 Raccolta della segnalazione in caso di richiesta di incontro.....</b>	<b>10</b>
	<b>10.3 Valutazione preliminare delle segnalazioni .....</b>	<b>10</b>
	<b>10.4 Istruttoria.....</b>	<b>10</b>
	<b>10.5 Chiusura dell'istruttoria .....</b>	<b>11</b>
<b>11.</b>	<b>CONFLITTO DI INTERESSI .....</b>	<b>12</b>
<b>12.</b>	<b>PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>12</b>
<b>13.</b>	<b>TUTELA DELLA RISERVATEZZA .....</b>	<b>13</b>
<b>14.</b>	<b>MISURE DI PROTEZIONE .....</b>	<b>14</b>
<b>15.</b>	<b>SEGNALAZIONE ESTERNA .....</b>	<b>15</b>

## 1. INTRODUZIONE

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 24/2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone segnalanti (i c.d. Whistleblower).

Per “Whistleblowing” si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 oppure di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

## 2. SCOPO

Villaggio Amico S.r.l. (di seguito “Villaggio Amico” o “Società”), in adempimento delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 24/2023 ed al fine di promuovere e favorire condotte etiche e rispettose della normativa vigente, ha istituito un canale di segnalazione che garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Lo scopo della presente procedura è quello di descrivere il sistema di whistleblowing adottato da Villaggio Amico e quindi di:

- identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di segnalazione;
- identificare i canali attraverso cui effettuare segnalazioni;
- rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione di segnalazioni, nonché per le eventuali conseguenti attività di accertamento;
- informare il segnalante e il segnalato circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite.

La procedura è disponibile sul sito web della Società, nella sezione denominata “Whistleblowing” e sulla rete intranet aziendale.

Del sistema di whistleblowing è stata data informativa a tutte le organizzazioni sindacali territoriali di categoria.

Villaggio Amico inoltre recepisce nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 quanto previsto nella procedura.

### 3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, valgono le seguenti definizioni:

<b>«ANAC»</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione
<b>«contesto lavorativo»</b>	le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs. 24/2023, dettagliate al successivo paragrafo 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
<b>«divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»</b>	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
<b>«facilitatore»</b>	la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
<b>«informazioni sulle violazioni»</b>	informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2 del D. Lgs. 24/2023 nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
<b>«persona coinvolta» o «segnalato»</b>	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
<b>«persona segnalante» o «segnalante»</b>	la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo



«responsabile della gestione delle segnalazioni interne»	la persona, l'ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione ovvero il soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato
«riscontro»	comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione
«ritorsione»	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
«segnalazione» o «segnalare»	la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni
«segnalazione esterna»	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D. Lgs. 24/2023
«segnalazione interna»	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del D. Lgs. 24/2023
«seguito»	l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
«violazioni»	comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in violazione della normativa nazionale e europea, come dettagliatamente indicata nel successivo paragrafo 5

#### 4. CHI PUO' EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono effettuare segnalazioni di violazioni di cui siano venuti a conoscenza **nel proprio contesto lavorativo**:

- i lavoratori subordinati di Villaggio Amico intesi quali: i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio, i lavoratori somministrati e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;

- i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono la propria attività lavorativa presso Villaggio Amico;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e che svolgono la propria attività lavorativa presso Villaggio Amico;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Villaggio Amico;
- i volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso Villaggio Amico;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società (ad esempio i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001).

La segnalazione può essere effettuata non solo in costanza di rapporto, ma anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## **5. COSA PUO' ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE**

Possono essere oggetto di segnalazione solo ed esclusivamente le violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Villaggio Amico, e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, che non rientrano nell'art. 2, comma 1, lettera a) numeri 3), 4), 5) e 6) del D. Lgs. 24/2023;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'art. 2, comma 1, lettera a) numero 3) del D. Lgs. 24/2023 rientranti nei seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati nell'art. 2, comma 1, lettera a) numeri 3), 4) e 5) del D. Lgs. 24/2023.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 e, quindi, non possono essere oggetto di segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Restano ferme le disposizioni nazionale o dell'Unione europea in materia di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- disposizioni di procedura penale;
- autonomia e indipendenza della magistratura;
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- esercizio dei diritti dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della L. 300/1970.

## 6. COME EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE INTERNA

Il canale di segnalazione interna adottato da Villaggio Amico è costituito da una piattaforma informatica che garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è separata dai sistemi informatici di Villaggio Amico poiché ospitata da un server indipendente ed è accessibile dalla sezione dedicata al "Whistleblowing" presente sul sito web della Società ([www.villaggioamico.it](http://www.villaggioamico.it)).

Tutte le segnalazioni sono registrate nella piattaforma, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la

documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi. I dati personali contenuti nel database sono criptati mediante l'utilizzo di chiavi di criptazione dedicate e differenti. La consultazione delle informazioni presenti nella piattaforma è consentita unicamente al Responsabile della gestione delle segnalazioni interne (definito al paragrafo 8).

La piattaforma consente al segnalante di:

- inviare la segnalazione in **forma scritta**, compilando i campi previsti secondo le istruzioni presenti nella piattaforma;
- inviare la segnalazione in **forma orale**, procedendo con la registrazione secondo le istruzioni presenti nella piattaforma;
- **richiedere un incontro** con il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, rispondendo "sì" alla relativa domanda e procedendo con la compilazione secondo le istruzioni presenti nella piattaforma.

Le istruzioni operative necessarie per trasmettere la segnalazione sono dettagliate all'interno della piattaforma.

Nella sezione dedicata al "Whistleblowing" presente sul sito sono inoltre disponibili:

- la presente procedura;
- l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Inviata la segnalazione, il segnalante deve annotare la data e il codice che identifica in modo univoco la segnalazione automaticamente prodotto dalla piattaforma e che consente di seguire nel tempo lo stato della segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

## 7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire l'accertamento e la verifica dei fatti da parte del Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

In particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto.



## **8. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ha il compito di mantenere le interlocuzioni con il segnalante, dare corretto seguito alle segnalazioni ricevute e fornire riscontro al segnalante.

È abilitato all'accesso alla piattaforma informatica con specifici profili funzionali di accesso, tracciati attraverso log.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne di Villaggio Amico è un soggetto interno, specificamente formato ed autorizzato.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è tenuto alla riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, che non rientrano nell'art. 2, comma 1, lettera a) numeri 3), 4), 5) e 6) del D. Lgs. 24/2023 il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne deve darne informazione all'Organismo di Vigilanza affinché possa svolgere la propria attività di vigilanza, eventualmente anche prendendo parte all'istruttoria o, quantomeno, rimanendo informato del suo andamento e delle relative conclusioni.

In ogni caso, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, con cadenza trimestrale, deve informare l'Organismo di Vigilanza sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni pervenute al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di valutare il corretto funzionamento del sistema di whistleblowing adottato dalla Società.

## **9. SEGNALAZIONI ANONIME**

Sono considerate anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

La piattaforma informatica consente di effettuare segnalazioni anonime.

Le segnalazioni anonime, qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di fare emergere fatti e situazioni determinati come specificato al paragrafo 7, saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, procedendo alla loro registrazione e conservazione della relativa documentazione nei termini indicati al paragrafo 11.

La protezione come prevista al paragrafo 13 è garantita anche al segnalante anonimo, che ritiene di avere subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

## **10. MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

### **10.1 Presa in carico delle segnalazioni in forma scritta o orale**

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, tramite la piattaforma informatica, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento.

### **10.2 Raccolta della segnalazione in caso di richiesta di incontro**

Ricevuta la richiesta di incontro, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne stabilisce il luogo e la data dell'incontro, informando il segnalante tramite la piattaforma informatica.

L'incontro dovrà essere fissato entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta e dovrà avvenire in luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante.

Previo consenso del segnalante, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne redige verbale dell'incontro, che il segnalante verifica, rettifica e conferma mediante sottoscrizione.

Il verbale dell'incontro, la segnalazione con l'eventuale documentazione di supporto e ogni altra comunicazione sono conservati in luogo sicuro, accessibile unicamente al Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

### **10.3 Valutazione preliminare delle segnalazioni**

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne valuta preliminarmente se la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del D. Lgs. 24/2023, vale a dire se il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e se l'oggetto di questa rientri tra gli ambiti di applicazione del D. Lgs. citato.

All'esito, laddove la segnalazione esuli dall'ambito di applicazione del D. Lgs. citato, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne archivia la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.

Qualora la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. citato, ma non sia sufficientemente dettagliata, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne provvede a formulare al segnalante le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti.

### **10.4 Istruttoria**

La fase istruttoria è volta all'accertamento della fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne provvede a svolgere gli accertamenti istruttori opportuni:

- direttamente, analizzando le informazioni e la documentazione ricevuti così da acquisire gli elementi necessari alla valutazione della segnalazione;
- con il coinvolgimento di altre funzioni aziendali interne, tenute a fornire la massima collaborazione, e con possibilità di avere accesso a tutti i dati e documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria;
- attraverso il coinvolgimento di professionisti esterni specializzati e aventi competenze tecniche o professionali specifiche;
- mediante l'audizione di eventuali soggetti interni e/o esterni, ivi compresi quelli menzionati nella segnalazione

Il tutto nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante o di ogni altra persona coinvolta nella segnalazione ed estendendo detti obblighi anche alle funzioni interne ed ai professionisti esterni coinvolti.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne può inoltre richiedere integrazioni o chiarimenti al segnalante.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne non è tenuto ad informare il segnalato della segnalazione che lo riguarda. Ha facoltà di sentirlo nell'ambito dell'istruttoria. È invece tenuto a sentirlo, anche mediante l'acquisizione di osservazioni e documenti scritti, qualora il segnalato ne abbia fatto richiesta

### **10.5 Chiusura dell'istruttoria**

All'esito dell'istruttoria il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è tenuto a fornire riscontro al segnalante.

Qualora il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne disporrà l'archiviazione con adeguata motivazione, dando riscontro al segnalante. Se il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ritiene che la segnalazione archiviata, in quanto manifestamente infondata, stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio al segnalato, ne darà comunicazione al Legale Rappresentante ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa anche nei confronti del segnalante.

Qualora il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ravvisi elementi di fondatezza, dovrà predisporre una relazione al Legale Rappresentante sugli esiti delle indagini e sui motivi che hanno condotto a qualificare fondata la segnalazione. Darà riscontro al segnalante, comunicando di avere informato il Legale Rappresentante per assumere i provvedimenti ritenuti necessari.

Il riscontro è fornito entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione.

Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, dal momento che possono essere comunicate le informazioni relative alle attività istruttorie che il Responsabile della gestione delle

segnalazioni interne intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

## **11. CONFLITTO DI INTERESSI**

Nel caso in cui il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, coincide con il segnalante, con il segnalato o con la persona coinvolta, la segnalazione dovrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza a mezzo lettera raccomandata in busta chiusa con la dicitura *“Riservato all'Organismo di Vigilanza”* all'indirizzo della Società: Gerenzano, Via Stazione n. 5

La busta dovrà contenere due buste distinte, la prima contenente i dati identificativi del segnalante e i suoi documenti di riconoscimento, la seconda contenente la segnalazione ed i documenti di supporto.

L'Organismo di Vigilanza entro 7 (sette) giorni informa il segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione.

Quanto alle modalità di gestione della segnalazione, restano ferme le indicazioni contenute nei precedenti paragrafi 10.3, 10.4 e 10.5.

## **12. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali, avvengono in conformità con la normativa vigente in materia vigente, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito *“Regolamento”*) e al D. Lgs. 196/20033, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Villaggio Amico, in qualità di Titolare del trattamento:

- ha designato quale autorizzato al trattamento ex art. 29 del Regolamento il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne;
- ha nominato la società che ha fornito la piattaforma informatica e che provvede alle attività di manutenzione, Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Villaggio Amico, gli autorizzati al trattamento e i Responsabili al trattamento:

- garantiscono che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per perseguire le finalità per le quali sono trattati;
- trattano i dati in modo lecito, corretto e trasparente;
- assicurano che i dati siano esatti e aggiornati;
- conservano i dati per il solo tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione;
- assicurano un trattamento che garantisca la sicurezza dei dati personali, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, per evitare trattamenti non autorizzati o illeciti che potrebbero comprometterne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità;
- rispettano i principi della privacy by design e della privacy by default.

La tutela dei dati personali è assicurata non solo al segnalante, ma anche al facilitatore, alla persona coinvolta e alla persona menzionata nella segnalazione (di seguito “interessati”).

Il Titolare fornisce agli interessati coinvolti un’informativa sul trattamento dei dati personali mediante la sua pubblicazione nel sito web della Società, nella sezione denominata “Whistleblowing” e qualora all’esito dell’istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest’ultimo viene resa un’informativa ad hoc.

La Società eviterà la raccolta di dati personali che manifestamente non siano utili al trattamento di una specifica segnalazione e, laddove essi siano stati raccolti accidentalmente, essi saranno cancellati immediatamente.

In particolare, il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti all’art. 12 del D. Lgs. 24/2023. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2 *undecies* del D. Lgs. 196/2003.

Al fine di definire e applicare le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti e le libertà degli interessati, in ottemperanza all’art. 13, comma 6, del D. Lgs. 24/2023, è stata effettuata la valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del Regolamento.

È stato altresì aggiornato il registro delle attività del trattamento, integrandolo con il trattamento dei dati effettuato nell’ambito della procedura di gestione delle segnalazioni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla vigente normativa.

### **13. TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

La Società, nel predisporre e rendere effettivo il proprio canale di segnalazioni interne, garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

È altresì garantita la riservatezza sull’identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché sull’identità e sull’assistenza prestata dai facilitatori, con le medesime garanzie previste per il segnalante.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L’identità del segnalante e ogni informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate a persone diverse dal Responsabile della gestione delle segnalazioni interne (designato quale autorizzato al trattamento ex art. 29 del Regolamento).

La rivelazione è consentita nei seguenti casi:

- i) il segnalante manifesti espressamente il proprio consenso;
- ii) nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, qualora l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare;
- iii) nell'ambito della procedura di segnalazione qualora la rivelazione della identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Nei casi di cui alle lettere ii) e iii) la rivelazione è consentita unicamente a seguito dell'acquisizione del consenso del segnalante previa comunicazione in forma scritta delle motivazioni che rendono necessario il disvelamento.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, può comportare nei confronti del responsabile l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché da parte della Società l'adozione di provvedimenti disciplinari, in linea con le previsioni di cui al Modello Organizzativo 231 ("Sistema Disciplinare").

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p. (non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

## **14. MISURE DI PROTEZIONE**

È vietata espressamente ogni forma di ritorsione (così come definita al paragrafo 3) nei confronti:

- del segnalante;
- dai facilitatori;
- delle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro del segnalante o denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- degli enti di proprietà del segnalante o denunciante o per i quali lo stesso lavora;
- degli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante.

Il regime di protezione contro le ritorsioni previsto dal D. Lgs. 24/2023 è applicato qualora ricorrano i seguenti requisiti e condizioni:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole (fondato motivo) che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. 24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal capo II del D. Lgs. 24/2023.

In difetto di tali condizioni e requisiti:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina prevista dal D. Lgs. 24/2023 e quindi il regime di tutela non si applica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

In ogni caso, è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti i meri sospetti o le "voci di corridoio". Peraltro non rilevano ai fini del diritto alle misure di protezione la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

Il segnalante che ritiene di avere subito delle ritorsioni in ragione della segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Inoltre, gli atti ritorsivi assunti in ragione della segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Qualora si accerti che sono state commesse ritorsioni, la Società può adottare nei confronti del responsabile provvedimenti disciplinari, ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di ANAC.

## **15. SEGNALAZIONE ESTERNA**

ANAC, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 24/2023, ha attivato un apposito canale di segnalazione esterna (raggiungibile all'URL <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>) e utilizzabile nei seguenti casi:

- quando non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 24/2023;
- quando il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- quando il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Non possono essere oggetto di segnalazione esterna condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, salvo trattasi di violazioni ricomprese nell'art. 2, comma 1, lettera a) numeri 3), 4), 5) e 6) del D. Lgs. 24/2023